

**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**  
**Società Consortile per Azioni**

COMUNICAZIONE INTERNA

N. 888

DEL 04/11/2015

DA:

PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

A:

TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

DELLA SOCIETA'

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

E P.C.

DIRIGENTE

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

ARCH. MARIO MESSINEO

DIRIGENTE

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PRODUZIONE

DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

FUNZIONARIO DIRETTIVO

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI

DOTT. AGOSTINO PORTANOVA

ISTRUTTORI DIRETTIVI

COORDINATORI SOCIETARI

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

PRESIDENTE

ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETARIO

**Oggetto: Art. 4 D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Modifica dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Normativa sul personale disabile.**

Si fa riferimento al D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 che ha, parzialmente, novellato la Legge 12.03.1999 n. 68 inerente i lavoratori disabili ed il collocamento obbligatorio.

Particolare rilievo, per le finalità di cui alla presente Comunicazione Interna societaria, riveste l'art. 4 del prefato D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 che testualmente recita:

*Art. 4*

*Modifica dell'articolo 4  
della legge 12 marzo 1999, n. 68*

1. *All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  
«3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.»*

**Tale novella legislazione è rivolta, quindi, ai lavoratori già disabili anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro non assunti mediante collocamento obbligatorio;** in tal senso i medesimi saranno computati nella quota di riserva societaria *ex lege* 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni laddove, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione

